

GRUPPO SPELEOLOGICO AQUILANO
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

STATUTO

Art.1 - Costituzione, denominazione e sede.

E' costituita l'Associazione denominata "Gruppo Speleologico Aquilano - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", con sede in San Demetrio Ne'Vestini (AQ), frazione Stiffe, via Castello, n°2;

Art.2 - Descrizione.

Il "Gruppo Speleologico Aquilano - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" è una libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo, regolata a norma del Titolo I, Capo III, art. 36 e segg. del Codice Civile, dal D. Lgs. n°460 del 4 dicembre 1997, nonché dal presente Statuto.

Art.3 - Origine e collocazione.

L'Associazione nata nel maggio 1962 si è costituita il 30/07/1992 per atto del Notaio Laura Niro, rep.13681, racc.4608, registrato a L'Aquila il 31/07/1992; onde beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla vigente normativa, adotta il presente Statuto in sostituzione di quello facente parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo.

Art.4 - Finalità.

Intendendo la Speleologia non solo come apprezzabile momento scientifico e sportivo, ma anche come mezzo di sviluppo delle innate capacità ed attitudini dei singoli, l'Associazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della Speleologia in tutti i suoi aspetti e manifestazioni, di provvedere alla conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche .

Art.5 - I soci.

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo Statuto e le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Antonio Vindicio

Antonio Romano

*Alessandro Gennaro
Davide Bordini
Roberto Caporaso*

*Stefano
Bruno Chelli
mario Romano*

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Gli associati maggiorenni hanno diritto di voto in Assemblea: in particolare possono esprimere il proprio voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione.

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente. Tale domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto e di tutte le eventuali modifiche, nonché il pagamento delle quote annuali previste in favore dell'Associazione da parte di ciascun associato e l'obbligo di osservare le deliberazioni che, in base al presente Statuto, saranno adottate dai competenti organi dell'Associazione stessa.

Il recesso è sempre consentito e si effettua a norma dell'art. 2526 del Codice Civile.

In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

La qualità di associato si perde per recesso od esclusione.

Il socio è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa per almeno un anno.

L'esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo ed ha effetto dalla comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. inviata all'escluso.

L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare Soci Benemeriti dell'Associazione persone o Enti che si siano particolarmente distinti per meriti sociali nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 - Organi sociali.

Sono organi sociali dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio Revisori dei Conti.

Art. 7 - L'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci è l'organo supremo dell'Associazione, è composta da tutti i Soci dell'Associazione e le sue delibere,

David Baudry
Roberto Capurro
Bruno Churru
Antonio Ferrero
Renzo Giamberini
Antonio Giamberini
Antonio Giamberini

prese in conformità al presente Statuto ed agli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.

All'Assemblea dei Soci, che è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 31 dicembre), spetta:

- l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- l'elezione del Collegio Revisori dei Conti;
- l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, nonché della relativa relazione;
- l'approvazione del programma e del piano annuale delle attività associative;
- l'approvazione dei regolamenti interni;
- la nomina dei Soci Benemeriti.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente, anche per delega, la maggioranza dei Soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione è fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede e mediante lettera, anche senza raccomandazione, da spedirsi almeno 15 giorni prima della data fissata e contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento della Associazione.

Per le modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti tanto in prima che in seconda convocazione.

Per lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei voti attribuiti sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni aderente all'associazione ha diritto a un voto esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente; ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe.

Roberto Capranica

Roberto Capranica

Roberto Capranica

non firmare

Chelli Bruno

Roberto Baudius

Chelli Bruno

Francesco Pannini

- eleggere tra i suoi membri, nella prima riunione del mandato, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- curare l'attuazione delle linee programmatiche promosse ed approvate dall'Assemblea dei Soci;
- predisporre annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre il piano annuale e le modalità di attuazione delle iniziative;
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea dei Soci per la sua approvazione;
- presiedere alle operazioni di ammissione, recessione ed esclusione degli aderenti;
- proporre all'Assemblea dei soci la nomina dei Soci Benemeriti;
- designare i propri rappresentanti nei vari Enti o Organismi cui l'Associazione aderisce.

art.10 - Il Presidente.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ai sensi dell'art.9 e dura in carica tre anni.

Al Presidente spetta:

- la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione esercitata in ottemperanza a precise indicazioni del Consiglio Direttivo, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio;
- la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
- la competenza dell'inoltro degli atti e delle pratiche associative presso le altre istituzioni.

Art.11 - Il Collegio Revisori dei Conti.

Il Collegio Revisori dei Conti è composto da tre Soci con idonee competenze professionali, eletti dall'Assemblea al di fuori del Consiglio Direttivo.

Dura in carica tre anni. Esso è convocato per la prima volta dal Presidente della Associazione ed in tale prima riunione elegge nel suo seno il proprio Presidente a maggioranza dei voti.

Il Collegio Revisori dei Conti ha il compito di controllare la correttezza della gestione economica e patrimoniale dell'Associazione, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Bruno Chelli
 mm
 Alessandro
 Stefano
 Roberto Caporali
 Dario Bordini

Vigila, inoltre, sulla regolare tenuta dei Libri sociali dell'Associazione.

Art. 12 - Autonomia.

L'Associazione nello svolgimento di attività e di eventuali prestazioni di servizi, agisce in proprio con piena autonomia di gestione amministrativa ed organizzativa e con tutte le conseguenti responsabilità.

Art. 13 - Gratuità delle cariche.

Tutte le cariche sono gratuite. Ai Soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate.

Art. 14 - Il Bilancio.

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporà all'Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo; entrambi i documenti devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 15 - Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio Revisori dei Conti, nonché il libro dei Soci.

Tutti i libri della Associazione sono tenuti a cura del Presidente del Consiglio Direttivo eccetto il libro dei verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti tenuto a cura del Presidente del Collegio stesso.

I libri della associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dalla Associazione a spese dei richiedenti.

Art. 16 - Risorse economiche.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
-beni mobili ed immobili;

Handwritten signatures and names on the right margin:
- Top: *Roberto Capriccioli*
- Middle: *Antonio Bordini*, *Davide Bordini*, *Roberto Capriccioli*
- Lower Middle: *Anna Maria*, *Anna Maria*
- Bottom: *Bruno Chelli*, *Luigi De Siano*

- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- proventi dell'attività istituzionale;
- proventi di attività marginali di carattere commerciale e produttivo strumentali a quella istituzionale;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni volontarie in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati dall'Assemblea che delibera sull'utilizzazione di questi, in armonia con le finalità istituzionali.

E' vietata durante la vita dell'Associazione la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.n.l.u.s. che per legge statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.17 - Scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato con almeno tre quarti dei voti attribuiti.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra organizzazione O.n.l.u.s. oppure a fini di utilità sociale sentito l'Organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n°662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art.18 - Modifica dello statuto.

La modifica del presente Statuto può essere deliberata esclusivamente dall'Assemblea dei Soci su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno due terzi dei Soci.

Chelli Bruno
 Amadori Giovanni
 Pardi Roberto
 Caporali Roberto
 ...

Art.19 - Norme di chiusura.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

L'Aquila, li 23 luglio 1998

Chelli Bruno
Mariano Romano
Luigi Romano
Giovanni Vincenzo
Roberto Capriccio

Tommaso
Francesco Semerari
Dario Baudini



Ministero delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE

per L'ABRUZZO - L'AQUILA
Serv. II - Div. III

L'Aquila, 31 AGO. 1998

Prot. n. 40374

Spett.le

GRUPPO SPELEOLOGICO AQUILANO
VIA CASTELLO, NO 2
FRAZIONE STIFFE
67028 S. DEMETRIO NE' V. AB

OGGETTO: ONLUS - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - Anagrafe unica - Iscrizione - Comunicazione.

Con riferimento all'istanza prodotta in data 16-09-98, con raccomandata n. 1, assunta al protocollo di questa D.R.E. il 16-09-1998, si comunica che codesta Associazione è stata iscritta all'anagrafe unica delle ONLUS, istituita ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, al progressivo n.ro 2 del 15-10-1998.

L'istanza suindicata prevista dall'art. 11 per i soggetti che svolgono la propria attività nei settori elencati dall'art. 10, comma 1, lett. a) dello stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, si configura come un onere, il cui assolvimento costituisce condizione necessaria per accedere al regime tributario riservato alle ONLUS.

Si richiama l'attenzione sul contenuto della Circolare n. 168/E emanata il 26 giugno 1998, con la quale la Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il contenzioso tributario ha fornito le prime istruzioni per l'applicazione delle disposizioni emanate dal D. Lgs. n. 460/1997, soprattutto in relazione ai vincoli statutari, e sulla previsione normativa che "deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS".

L'Amministrazione si riserva di esercitare i controlli relativi alla sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di ONLUS.

IL DIRETTORE DI DIVISIONE REGG.
(Dr. Roberto NANNARONE)

TASSA PAGATA

Convenzione

Ministero delle Finanze
dell'11 febbraio 1999

Mod. Q (Prom.)




MODULARIO
E. - Prom. - 201

INTENDENZA DI FINANZA

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Regionale delle Finanze - Entrate per L'Abruzzo



Gruppo Speleologico Aquilano

CF 18/0168

~~Stella~~

~~F. S.~~

~~G. S.~~

L'Aquila

(1311221) Rich. Tab. 3-1 P.Z.S. (c. 2.200.000)
Fio 114 x 162

L'Aquila, 31 AGO. 1999

Prot. n. 40374

PO. SPELEOLOGICO AQUILANO
CASTELLO, NO 8
MONE STIFFE
S. DEMETRIO NE' V. AQ

di utilità sociale - Anagrafe unica -

data 16-09-98, con raccomandata
16-09-1998, si comunica che codesta
ONLUS, istituita ai sensi dell'art. 11, commi 1
n. 460, al progressivo n.ro 2 del

L'istanza suindicata prevista dall'art. 11 per i soggetti che svolgono la propria attività nei settori elencati dall'art. 10, comma 1, lett. a) dello stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, si configura come un onere, il cui assolvimento costituisce condizione necessaria per accedere al regime tributario riservato alle ONLUS.

Si richiama l'attenzione sul contenuto della Circolare n. 168/E emanata il 26 giugno 1998, con la quale la Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il contenzioso tributario ha fornito le prime istruzioni per l'applicazione delle disposizioni emanate dal D. Lgs. n. 460/1997, soprattutto in relazione ai vincoli statutari, e sulla previsione normativa che "deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS".

L'Amministrazione si riserva di esercitare i controlli relativi alla sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di ONLUS.

IL DIRETTORE DI DIVISIONE REGG.
(Dr. Roberto NANNARONE)





REP.N. 13681

RACCOLTA N. 4608

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

"GRUPPO SPELEOLOGICO AQUILANO"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantadue il giorno trenta
del mese di luglio, in L'Aquila e nel mio studio
in Vico Picenze 25

L'Aquila, 30 luglio 1992

Innanzi a me Avv. Laura NIRO, Notaio in L'Aquila,
iscritto al Ruolo dei Notai del Distretto Notarile
di L'Aquila, senza l'assistenza dei testimoni per
espressa e concorde rinuncia fattane dai
comparenti, col mio consenso,

SONO PRESENTI:

LUCREZI Alfonso nato a L'Aquila il 27 gennaio 1939
ed ivi residente in Via dei Giardini, 18,
cf.LCR LNS 39A27 A345T

VILLANI Franco nato a L'Aquila il 7 aprile 1938
agente assicurativo cf.VLL FNC 38D07 A345L

CRISI² Rossana nata a L'Aquila il 18 novembre 1940
coagente Cf.CRS RSN 40S58 A345P ambedue
domiciliati a Vasche di Pianola (AQ) Via Mausonia
contrada Fonte Augelli

GILIOI Alessandro nato a L'Aquila il 31 ottobre
1967 ivi domiciliato in Via E.Scarfoglio n.7/A,

cf.GLL LSN 67R31 A345T perito

GILIOLI Sergio nato a L'Aquila il 2 luglio 1965 e
domiciliato a Tornimparte fraz. Colle San Vito,
Via Colle Santa Maria, cf.GLL SRG 65L02 A345L
tecnico

CHIARELLI Bruno nato a Roma il 30 agosto 1948
residente a L'Aquila, Via Rustici 38, cf.CHR BRN
48M30 H501X professore

PANZANARO Mauro nato a L'Aquila il 15 febbraio
1967 ed ivi residente in Via Acquasanta n.4, cf.
PNZ MRA 67B15 A345P studente

ALIOTTA Antonella nata a L'Aquila il 27 aprile
1952 ed ivi residente in Via Filomusi Guelfi n.29
cf. insegnante

TRESCA Giulio nato a Pescara il 27 dicembre 1964
domiciliato a L'Aquila, Via Amiternum
n.13, ingegnere, cf. TRS GLI 64T27 G482L

BANDINI Danilo nato a L'Aquila il 9 luglio 1964
ivi domiciliato in Via Lelj n.3 impiegato ,cf.BND
DNL 64L09 A345S (1)

I costituiti, della cui personale identità io
Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto
segue:

ART.1 - E' costituita tra essi parenti

l'associazione denominata "GRUPPO SPELEOLOGICO

AQUILANO".

ART.2 - Il Gruppo Speleologico Aquilano, già informalmente esistente dal 12 maggio 1962, costituito ad opera dei soci fondatori Lucrezi Alfonso, Villani Franco, Costantino Gulli e Lorenzo Poli, non persegue fini politici e non ha fini di lucro.

La sede dell'Associazione è in L'Aquila, in Svolte della Misericordia n.2.

ART.3 - L'Associazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della Speleologia in tutti i suoi aspetti e manifestazioni, provvede alla conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche vicine, collaborando con enti ed istituzioni pubbliche e private che perseguono scopi analoghi.

Il gruppo può acquisire beni immobili e impianti utili per il miglior conseguimento dei fini sociali, anche mediante costruzione e realizzazione diretta e indiretta. Allo stesso scopo il Gruppo può gestire a qualsiasi titolo immobili e impianti di proprietà di terzi.

ART.4 - La durata del Gruppo è a tempo indeterminato. Lo scioglimento avverrà nei modi e nei casi previsti dalle vigenti leggi.



Il presidente come sopra nominato, viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per conseguire il riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità competenti e l'acquisto della personalità giuridica.

ART.7 - Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Adde: "BERTI Caterina nata a L'Aquila il 14 marzo 1941 ivi domiciliata in Via dei Giardini n.18, casalinga cf.BRT CRN 41C54 A345D"

Postilla una.(2) Adde: "Villani" seconda postilla.

Richiesto, ho redatto il presente atto che, scritto con mezzo elettronico su quattro pagine e fin qui della quinta di questo foglio, è da me letto ai comparenti che l'approvano e con me Notaio lo sottoscrivono, in calce ed a margine del primo foglio.

Alfano L...
Anna Villani Rossana Ciri Villani
Rossana Ciri Villani

Giulio Sergio
Chiodi Bruno

Panzonow Mauro

Alotto Antonello

Frezza Giulio

Davide Bauducci


Casimira Buti

per lui





Allegato A all'atto N. 13684



GRUPPO SPELEOLOGICO AQUILANO

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita, con sede in L'Aquila, l'Associazione denominata "Gruppo Speleologico Aquilano".
2. Il Gruppo Speleologico Aquilano non persegue fini politici, non professa fedi di partito e non ha scopi di lucro.

Art. 2 Scopi

1. Intende la Speleologia non solo come apprezzabile momento scientifico e sportivo, ma anche come mezzo di sviluppo delle innate capacita' ed attitudini dei singoli.
2. Il gruppo ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della Speleologia in tutti i suoi aspetti e manifestazioni, provvede alla conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche vicine.
3. A tali fini collabora con enti ed istituzioni pubbliche e private che perseguono scopi analoghi.
4. Il gruppo può acquisire beni immobili e impianti utili per il miglior conseguimento dei fini sociali, anche mediante costruzione e realizzazione diretta e indiretta. Allo stesso scopo il Gruppo può gestire a qualsiasi titolo immobili e impianti di proprietà di terzi.

Art. 3 Durata.

1. La durata del Gruppo e' a tempo indeterminato. Lo scioglimento avverrà nei modi e nei casi previsti dalle vigenti leggi.

Art. 4 Soci

1. Il Gruppo ha Soci Simpatizzanti, Soci Ordinari, Soci Benemeriti.

Art. 5 Soci Simpatizzanti

1. Sono Soci Simpatizzanti le persone che hanno presentato domanda iscrizione e svolgono attività sociale.
2. Il Consiglio Direttivo, dopo congruo periodo di prova, valuta se nominare la persona Socio Ordinario.
3. Avverso il diniego è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.
4. Il Socio Simpatizzante non ha diritto di voto.

[Handwritten signature]

Alessandro Gilda *Pomponio Marini*
Adriano Lergis *Alfio Antonello*



Art. 6
Soci Ordinari

1. Sono Soci Ordinari le persone fisiche e gli Enti che ne facciano richiesta, la cui domanda sia stata accolta dal Consiglio direttivo.
2. I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento delle quote sociali. Il loro mancato pagamento nei termini stabiliti dall'Assemblea comporta la decadenza del Socio.
3. I Soci Ordinari hanno il diritto al voto attivo e passivo.

Art 7
Soci Benemeriti

1. L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare Soci Benemeriti persone o Enti che si siano particolarmente distinti per meriti speciali nei confronti dell'Associazione.

Art 8
Organi Sociali.

1. Gli organi del Gruppo Speleologico Aquilano sono:
 - l'Assemblea Generale dei Soci;
 - il Consiglio di Direttivo;
 - il Collegio dei Revisori.
2. Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 9
Assemblea Generale dei Soci.

1. L'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria e' composta dai Soci Ordinari e Soci Benemeriti. All'Assemblea partecipano anche i Revisori dei Conti.
2. L'Assemblea Generale e' presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo, o in loro mancanza, da un'altra persona eletta tra i componenti dell'Assemblea medesima.

Art. 10
Convocazione dell'Assemblea.

1. L'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria è convocata dal Presidente su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, nei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario, che va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno.
2. In caso di inerzia, l'Assemblea viene convocata dal Presidente dei Revisori dei Conti.

Art. 11
Compiti dell'Assemblea.

1. All'Assemblea Generale competono:
 - l'approvazione della relazione del Consiglio sull'attività del Gruppo;
 - l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi;
 - la nomina dei componenti elettivi del Consiglio Direttivo;
 - la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori;
 - fissare le quote sociali;



Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including names like 'P. P. P.' and 'P. P. P.'.

- l'adozione di provvedimenti nelle materie inserite nell'ordine del giorno a norma dell'articolo successivo.



Art. 12

Ordine del giorno dell'Assemblea.

1. L'ordine del giorno dell'Assemblea Generale e' predisposto dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Revisori.
2. Tutti i soci possono chiedere l'inserimento di argomenti nell'Ordine del Giorno della successiva Assemblea Generale.
3. Il Consiglio Direttivo decide motivatamente sulla ammissibilita' di ciascuna richiesta, nella medesima riunione in cui delibera la convocazione dell'Assemblea Generale.
4. Nel caso che la richiesta sia avanzata da almeno 1/5 dei Soci gli argomenti in essa contenuti sono obbligatoriamente inseriti nell'Ordine del Giorno.

Art. 13

Convocazione e costituzione dell'assemblea

1. L'Assemblea Generale sia Ordinaria che Straordinaria convocata, anche fuori della sede sociale, mediante lettera spedita a mezzo del servizio postale, almeno dieci giorni prima della data della riunione, ai soci ed ai Revisori dei conti.
2. L'assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria e' regolarmente costituita:
 - in prima convocazione con l'intervento diretto o per delega di almeno la meta' dei Soci;
 - in seconda convocazione indetta, almeno a due ore di distanza, con la presenza di almeno 1/5 dei Soci;
3. L'assemblea sia Ordinaria che Straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo il caso di elezione delle cariche sociali, alle quali risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero dei voti.
4. L'assemblea Generale potra' essere convocata in sessione Straordinaria, ogni qualvolta a parere del consiglio, se ne ravvisi la necessita', o quando venga fatta al Consiglio richiesta motivata da almeno il 50% dei Soci aventi diritto al voto.
5. Per ogni deliberazione dell'Assemblea Generale sara' redatto un verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 14

Deleghe

1. Ogni partecipante all'Assemblea Generale non puo' avere piu' di due deleghe di altri soci.

Art. 15

Presidente Onorario

1. L'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei 2/3 dei presenti e su proposta del Consiglio di Direttivo puo' eleggere un Presidente Onorario che dura in carica tre anni.



Carolina Bui *Assessore* *G. B. B.* *Panzonno nuovo*
A. B. B. O. L. O.

- l'adozione di provvedimenti nelle materie inserite nell'ordine del giorno a norma dell'articolo successivo.



Art. 12
Ordine del giorno dell'Assemblea.

1. L'ordine del giorno dell'Assemblea Generale e' predisposto del Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Revisori.
2. Tutti i soci possono chiedere l'inserimento di argomenti nell'Ordine del Giorno della successiva Assemblea Generale.
3. Il Consiglio Direttivo decide motivatamente sulla ammissibilita' di ciascuna richiesta, nella medesima riunione in cui delibera la convocazione dell'Assemblea Generale.
4. Nel caso che la richiesta sia avanzata da almeno 1/5 dei Soci gli argomenti in essa contenuti sono obbligatoriamente inseriti nell'Ordine del Giorno.

Art. 13
Convocazione e costituzione dell'assemblea

1. L'Assemblea Generale sia Ordinaria che Straordinaria convocata, anche fuori della sede sociale, mediante lettera spedita a mezzo del servizio postale, almeno dieci giorni prima della data della riunione, ai soci ed ai Revisori dei conti.
2. L'assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria e' regolarmente costituita:
 - in prima convocazione con l'intervento diretto o per delega di almeno la meta' dei Soci;
 - in seconda convocazione indetta, almeno a due ore di distanza, con la presenza di almeno 1/5 dei Soci;
3. L'assemblea sia Ordinaria che Straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo il caso di elezione delle cariche sociali, alle quali risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero dei voti.
4. L'assemblea Generale potra' essere convocata in sessione Straordinaria, ogni qualvolta a parere del consiglio, se ne ravvisi la necessita', o quando venga fatta al Consiglio richiesta motivata da almeno il 50% dei Soci aventi diritto al voto.
5. Per ogni deliberazione dell'Assemblea Generale sara' redatto un verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 14
Deleghe

1. Ogni partecipante all'Assemblea Generale non puo' avere piu' di due deleghe di altri soci.

Art. 15
Presidente Onorario

1. L'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei 2/3 dei presenti e su proposta del Consiglio di Direttivo puo' eleggere un Presidente Onorario che dura in carica tre anni.



Carlo Maria Rossi *Assessore* *E. B. B.* *P. S. S. S.*

1. Il Collegio dei Revisori, in numero di tre, ha il controllo dell'Amministrazione del Gruppo e sull'osservanza dello Statuto. Viene eletto dall'Assemblea Generale Ordinaria.

2. Il Collegio dei Revisori esamina gli inventari, i rendiconti annuali, bilanci, presentando le loro osservazioni all'Assemblea Generale; potrà in qualunque momento verificare lo stato di cassa, i registri, la contabilità generale tutti gli atti del Gruppo. I Revisori restano in carica per due esercizi finanziari sono rieleggibili.

Art. 21
Entrate dell'Associazioni

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote sociali, dai contributi di Enti pubblici e privati, dagli introiti derivanti dall'attività dell'associazione e dalla vendita di pubblicazioni e da contributi vari.

Art. 22
Museo Speleologico

1. Il Gruppo Speleologico Aquilano istituisce il Museo di Speleologia "V.Rivera" che potrà avere un suo consiglio di amministrazione ed una sua autonomia finanziaria.

Art. 23
Modifica allo Statuto

1. Per modificare lo Statuto occorre, su proposta del Consiglio Direttivo la deliberazione dell'Assemblea generale Straordinaria.

Art. 24
Scioglimento

1. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei soci.
2. L'Assemblea delibera anche sulla destinazione dei beni.

[Handwritten signatures and names:]
Alvaro
Gianni
Roberta Cir Villani
Palmira
Alessandro Gillo
Giglioli Sergio
Chierotti Bruno
Pomponio Mauro
Alotta Antonella
Franca Gallo
Davide Baudini



Registrato a L'AQUILA il 31.7.1992
N. _____ Vol. _____

Copia composta da n. 11 facciate
conforme all'originale che si rilascia
per uso di legge
L'Aquila, li L'Aquila 31-7-1992



Handwritten signature